



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011;
modificato con D.R. n. 214 del 07/05/2014;
modificato con D.R. n. 54 del 30/01/2018;
modificato con D.R. n. 384 del 19/06/2018.*

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. ii., in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/03/2005) il reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 2 (Tipologie contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro che s'instaura tra la Scuola e il Ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. I contratti stipulati con i Ricercatori a tempo determinato possono essere di due tipi:

- a) Contratti di tipo A, di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010: di durata triennale prorogabili per soli due ulteriori anni, per una sola volta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
- b) Contratti di tipo B, di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010: di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010 ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della L. 240/2010, anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005 n. 230. È ammesso il cumulo dei periodi di attività svolti nell'ambito delle suddette tipologie al fine del raggiungimento dei tre anni di anzianità, purché non contemporanei. I contratti di tipo A, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di tipo B sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. Il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato solo su richiesta motivata del Ricercatore al Rettore, previo parere favorevole dell'Istituto di appartenenza e, in caso di passaggio da tempo



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA
SUPERIORE SANT'ANNA**

definito a tempo pieno, il Consiglio di Amministrazione deve attestare la copertura finanziaria della maggiore spesa.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle richieste e finanziamento dei posti)

1. L'attivazione di contratti di tipo A è prioritariamente finanziata a valere su risorse proprie degli Istituti non riconducibili al Fondo di Funzionamento Ordinario. Il Direttore di Istituto, su istanza del titolare dei fondi e a seguito di apposita delibera del competente organo dell'Istituto, presenta al Senato Accademico motivata richiesta di attivazione del posto, una volta acquisito il parere del Consiglio della Classe Accademica di riferimento, in merito alle attività didattiche da svolgere. Il Senato Accademico propone quindi l'attivazione delle selezioni al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla copertura economica dei costi delle posizioni.
2. I contratti di tipo B possono essere finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti dal Fondo di Funzionamento Ordinario. La loro attivazione viene proposta dai singoli Istituti nell'ambito del Piano annuale del reclutamento di cui all'art. 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, con le modalità ivi previste.
3. Nell'ambito del Piano annuale di reclutamento è possibile prevedere l'attivazione di contratti di tipo A finanziati con risorse derivanti dal Fondo di Funzionamento Ordinario o altre risorse che la Scuola mette a disposizione degli Istituti nell'ambito di appositi interventi.
4. I contratti possono essere finanziati anche con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o privati derivanti da apposite convenzioni pluriennali perfezionate prima dell'indizione delle procedure di selezione, di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di tipo B ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A. Il soggetto finanziatore deve garantire l'integrale copertura dei costi, comprensivi degli oneri a carico della Scuola e degli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa pro tempore vigente.
5. La richiesta di attivazione dei contratti (tipo A e B) deve contenere:
 - a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'indicazione della fonte di finanziamento per tutta la sua durata e dell'eventuale/eventuali progetti/programmi di ricerca nel cui ambito si svolgeranno le attività del Ricercatore a tempo determinato;
 - c) l'Istituto di afferenza;
 - d) le attività oggetto del contratto, con eventuale indicazione di un tetto massimo per l'attività didattica frontale;
 - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito) per i soli contratti di tipo A;
 - f) i requisiti di ammissione alla procedura;
 - g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare; tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- i) la previsione di una eventuale proposta di progetto di ricerca che il candidato vorrebbe realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando;
 - j) per i ricercatori di area medica l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 bis.
6. Nella richiesta di attivazione dei contratti di tipo A, l'Istituto, in base alle caratteristiche dell'attività da svolgere e alla previsione di eventuali sviluppi e prosecuzione delle linee progettuali, può richiedere che la Commissione proceda, oltre che all'individuazione del vincitore, anche alla formulazione di una graduatoria di idonei.

**Art. 4
(Requisiti)**

1. Alle procedure di selezione sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Ai fini della procedura di selezione, l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, se non disposta per legge e per i soli fini concorsuali, è decisa dalla Commissione di cui al successivo art. 7. I contratti di tipo B sono riservati ai soggetti in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. b del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori universitari ancorché cessati dal servizio.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano prestato servizio, anche in modo non continuativo, in qualità di assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, per periodi che, sommati alla durata del contratto bandito, superino la durata massima dei 12 anni. Per le finalità di cui al presente articolo, si fa riferimento al servizio prestato presso la Scuola, altro ateneo o enti di cui al comma 1 dell'art. 2 della L. 240/2010.
4. Non possono altresì partecipare alla selezione il coniuge, i soggetti legati da un rapporto di unione civile, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Istituto che richiede la procedura di selezione o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Restano ferme ulteriori disposizioni previste dal Codice etico della Scuola.

**Art. 5
(Bandi di Concorso)**

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene pubblicato sul sito web della Scuola, del Ministero, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIUR.
2. Il bando deve contenere in forma sintetica:
 - a) i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali;
 - b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, determinato esclusivamente tramite il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari;



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- c) l'Istituto presso il quale il Ricercatore presterà servizio;
- d) le modalità telematiche di presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
- e) le attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- f) la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale), la durata contrattuale;
- g) il trattamento economico e previdenziale previsto per legge;
- h) l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e oggetto dell'eventuale prova orale;
- i) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare; tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- j) le modalità di convocazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;
- k) l'eventuale richiesta di presentazione di una proposta di progetto di ricerca che il candidato propone di realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando;
- l) per i ricercatori di area medica, l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale.
- m) per le selezioni per contratti di tipo A l'indicazione se si darà luogo alla formulazione di una graduatoria degli idonei, qualora essa sia stata richiesta dall'Istituto.

Art. 5 bis

(Attività assistenziale dei ricercatori di area medica)

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei ricercatori di Tipo A e B in convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra la Scuola e gli Enti convenzionanti ospitanti.
2. I ricercatori di tipo A svolgono, di norma, attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con le modalità e i limiti previsti dagli appositi accordi tra la Scuola e gli Enti convenzionanti ospitanti; eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell'attività assistenziale sono a carico di tali Enti.
3. I ricercatori di tipo B svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
4. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su richiesta dell'Ente convenzionante ospitante, anche i ricercatori di tipo A possono svolgere attività assistenziale secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 6

(Commissioni giudicatrici)

1. La Commissione della procedura di selezione è nominata con decreto del Rettore, sentiti i Presidi, su proposta del Direttore dell'Istituto richiedente e deve essere composta da almeno 3 componenti, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, assicurando il coinvolgimento maggioritario di soggetti esterni alla Scuola, anche stranieri ed il rispetto degli artt. 7 e 9 del Codice



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA
SUPERIORE SANT'ANNA**

etico della Scuola.

2. Per le selezioni di ricercatori di tipo A, i componenti devono essere esperti delle discipline oggetto della selezione: professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato, nonché ricercatori di Enti di Ricerca.
3. Per le selezioni di ricercatori di tipo B, i componenti devono essere professori di seconda fascia o di prima fascia e se provenienti da Atenei italiani devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
5. La Commissione può svolgere parte dei suoi lavori anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

**Art. 7
(Selezione dei candidati)**

1. I destinatari dei contratti sono selezionati mediante procedura pubblica, distinta per settori concorsuali, indetta con decreto del Rettore attestante la copertura finanziaria del posto.
2. La selezione viene effettuata mediante la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico di insieme per ciascuna di queste categorie: titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c, della L. 240/2010 i criteri e i parametri della valutazione sono individuati sulla base del Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011 n. 243.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità per ciascuna posizione bandita, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione. Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione sia pari o inferiore a sei, essi sono tutti ammessi alla discussione pubblica, senza la preventiva valutazione preliminare.
4. La Commissione, nella prima riunione, se il numero dei candidati è superiore a sei, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati e l'individuazione di quelli da ammettere alla discussione pubblica. In ogni caso la Commissione definisce inoltre i criteri specifici da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni e alla valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato a seguito della discussione, avendo a riferimento i criteri e i parametri stabiliti dal succitato D.M. 243/2011.
5. La Commissione stabilisce il punteggio minimo per il superamento della selezione.
6. Oggetto della discussione pubblica sono i titoli e le pubblicazioni presentate dal candidato e l'eventuale progetto di ricerca se previsto dal bando. La Commissione attribuisce i punteggi solo successivamente alla discussione pubblica con i candidati, modulando i punteggi stessi tenendo conto:
 - dei criteri specifici di cui al secondo paragrafo del comma 4;



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- dell'apporto individuale del candidato, considerato anche in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione; a questo criterio verrà attribuita particolare rilevanza nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;
 - ove lo ritenga opportuno, del principio di normalizzazione della produzione scientifica rispetto all'età accademica dei candidati;
7. Nel caso in cui il bando richieda ai candidati la presentazione di un progetto di ricerca, nel definire i criteri di valutazione dei titoli da utilizzare nella fase successiva alla discussione pubblica, la Commissione riserva alla valutazione dello stesso almeno un terzo del punteggio da essa previsto per la valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato.
8. Al termine della discussione, la Commissione:
- a) valuta i candidati attribuendo, secondo quanto stabilito nella prima riunione in riferimento ai criteri e ai parametri di cui al succitato D.M. 243/2011, un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni da essi presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientifica, comprensiva dell'eventuale progetto di ricerca di cui all'art. 5 comma 2, lett. k;
 - b) indica il vincitore di ciascuna posizione bandita senza dare luogo alla formulazione di graduatorie di idonei;
 - c) nelle selezioni per il reclutamento di ricercatori di tipo A, qualora sia stato previsto nel bando, formula una graduatoria degli idonei di durata triennale di cui fanno parte tutti coloro che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a quello indicato, come minimo, nella prima riunione.
9. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati alla Scuola ed alle esigenze specifiche legate alla posizione da ricoprire, il bando può prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera.

Art. 8

(Approvazione atti e proposta di chiamata)

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e sono approvati con decreto del Rettore entro 15 giorni dalla consegna. L'esito della selezione è reso pubblico sul sito della Scuola.
2. A seguito dell'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio dell'Istituto di afferenza formula, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata del vincitore al Consiglio di Amministrazione; nel caso di contratti di tipo B la proposta di chiamata è formulata dal Senato Accademico nella composizione prevista dall'art. 20 dello Statuto, con voto riservato alla sola componente docente e ricercatore e si intende approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima, seconda fascia e dei ricercatori convocati alla riunione. L'approvazione della chiamata è subordinata alla sussistenza della relativa copertura finanziaria nelle modalità previste dalla legge per tempo vigente.
3. Nel caso in cui l'Istituto ometta di deliberare, non potrà avviare nuove procedure selettive per lo stesso settore scientifico disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della selezione interessata.
4. Qualora prevista, la graduatoria degli idonei delle selezioni per ricercatori di tipo A potrà essere utilizzata per il subentro nel rapporto di lavoro o la stipula di nuovi contratti, nelle modalità di chiamata



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

previste dalla normativa nazionale e dalla normativa interna della Scuola purché la chiamata venga effettuata entro 36 mesi dalla data del decreto di approvazione.

5. La chiamata degli studiosi come ricercatori, in deroga alla procedura di selezione di cui all'articolo precedente, può avvenire per chiamata diretta ai sensi della normativa vigente.

6. Inoltre la Scuola può procedere alla stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, con studiosi selezionati da Enti/Istituzioni, di natura pubblica, italiani (Ministeri, Regione, Enti di Ricerca), europei o internazionali nell'ambito di programmi di ricerca da essi promossi, che prevedano esplicitamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato a valere sui fondi appositamente assegnati.

**Art. 9
(Rapporto di lavoro)**

1. Il rapporto che si instaura tra la Scuola ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. I contratti non possono in ogni caso essere stipulati con il coniuge o i soggetti legati da un rapporto di unione civile, parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Istituto del Ricercatore o con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La stipula dovrà avvenire, in assenza di specifiche disposizioni, entro i 30 giorni successivi alla delibera di approvazione della chiamata. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore.

4. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere:

- la tipologia di riferimento ex art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- la durata del rapporto di lavoro;
- il settore concorsuale, l'Istituto e la Classe Accademica di afferenza;
- le modalità di svolgimento delle attività didattiche affidate al Ricercatore a tempo determinato;
- il trattamento economico e previdenziale previsto, ai sensi della normativa vigente;
- i diritti e doveri del titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato;
- il riferimento alle clausole di risoluzione previste al successivo art. 11 del presente regolamento.

5. Il titolare del contratto viene assicurato, ai fini previdenziali, all'INPS – Gestione ex INPDAP che provvederà anche alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

**Art. 10
(Compiti dei ricercatori a tempo determinato)**

1. La stipula del contratto di cui al comma 1 dell'art. 9 è finalizzata allo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito del settore concorsuale oggetto della procedura, secondo quanto indicato nel contratto.
3. L'impegno orario complessivo del ricercatore a tempo determinato è quantificato in 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito, previsto soltanto per i contratti di tipo A.
4. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
5. L'attività didattica dei ricercatori è regolata dal Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola.
6. Il Ricercatore, al termine di ogni anno di contratto, è tenuto a presentare al Direttore dell'Istituto di afferenza, sentito, per le attività di competenza, il Preside della Classe, una relazione sull'attività di ricerca e didattica svolte, vistata dal Responsabile dei fondi sui quali grava il contratto.

Art. 11

(Durata e risoluzione del rapporto di lavoro)

1. La durata dei contratti per "ricercatore a tempo determinato" è determinata dal contratto individuale di lavoro tenendo conto di quanto previsto dal bando di concorso e dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento e degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi - statali, non statali o telematici - nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della L. 240/2010.
3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il verificarsi di gravi inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, costituisce giusta causa di recesso da parte della Scuola. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il Ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto ad un'indennità di pari importo.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'acquisizione di titolarità dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

**Art. 12
(Incompatibilità)**

1. Ai contratti disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della L. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. La posizione di ricercatore ai sensi del presente regolamento è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca (PhD) o corsi di perfezionamento equipollenti.

**Art. 13
(Trattamento economico)**

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di tipo A è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di tipo B è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20%.

**Art. 14
(Proroga del contratto)**

1. Il Direttore dell'Istituto di afferenza, sentito il Ricercatore interessato, nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, può proporre al Senato Accademico la proroga per due anni del contratto di tipo A. La proposta deve essere motivata da esigenze di ricerca e didattica, corredata da una relazione del Direttore dell'Istituto sulle attività di ricerca e didattica svolte dal Ricercatore nel corso del suo contratto e dal parere favorevole del Consiglio di Classe competente, in merito alle attività didattiche svolte.
2. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto da prorogare è valutata, ai sensi del D.M. previsto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 da una apposita commissione, nominata dal Rettore.
3. La Commissione è composta da almeno 3 componenti, proposti dal Direttore dell'Istituto, sentiti i Presidi, scelti fra esperti (Professori e Ricercatori universitari, nonché Ricercatori di Enti di Ricerca) delle discipline oggetto della selezione, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, assicurando il coinvolgimento maggioritario di soggetti esterni alla Scuola, anche stranieri.
4. La Commissione può effettuare i propri lavori anche in via telematica, e, facendo riferimento alla relazione di cui al comma 1, esprime un giudizio di merito sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta nel corso del contratto da prorogare.
5. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla data in cui è stata nominata e comunque non oltre la scadenza del contratto del Ricercatore e trasmette il suo giudizio al Rettore.
6. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Direttore di Istituto e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata entro il termine della scadenza del contratto da prorogare.
7. Nel caso in cui il Ricercatore risulti vincitore di un bando per Responsabile nazionale o locale di un



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

progetto di ricerca finanziato dal MIUR, o da altro ente pubblico nell'ambito di programmi rivolti a giovani ricercatori, le procedure per il rinnovo del contratto possono essere intraprese prima del termine stabilito nel comma 1, al fine di assicurare la continuità temporale del contratto nell'esecuzione del progetto.

8. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 15
(Periodo di prova)

1. Il Ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto, a seguito di presentazione di motivazione, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

Art. 16
(Eventuale chiamata nel ruolo di professore associato)

1. Per quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e dal D. M. 4 agosto 2011 n. 344, in presenza delle disponibilità di bilancio e di una previsione specifica nell'ambito della programmazione triennale, nel terzo anno di contratto di tipo B, l'Ateneo valuta ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia il titolare del contratto, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.
2. La procedura si svolge secondo le previsioni del Titolo III del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.

Art.17
(Norme di rinvio)

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della L. 240/2010 e di cui ai decreti attuativi della legge stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia di Ricercatori universitari.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento e le sue modifiche sono emanati con decreto del Rettore, pubblicati sull'Albo online della Scuola ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione.